

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 10 - SANITA' VETERINARIA

Ditta "BIONAP S.R.L." con sede in Belpasso (CT). Riconoscimento stabilimento per la produzione di mangimi, ai sensi del Reg. CE 183/2005

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;

VISTA La Legge Regionale 14 aprile 2009, n.5 “*Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale*”;

VISTA la Legge 15 febbraio 1963 n. 281 contenente la “*Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi*” e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n.123 di attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per la produzione e l’igiene dei mangimi, che ha abrogato le direttive 95/69/CE e 98/51/CE;

VISTA La Circolare di questo Assessorato del 2 maggio 2006 n.1194 concernente “*Applicazione del Regolamento CE n. 183/2005*”;

VISTO il D. A n. 8026 del 07/06/2006 con il quale sono stabilite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che operano nel settore dei mangimi, le modalità per la conferma degli stabilimenti già riconosciuti ai sensi del D.L.vo 123/99, nonché le modalità di revoca del numero di registrazione assegnato agli stabilimenti registrati ai sensi del D.L.vo 123/99;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136*” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, inerente l’adeguamento ed il raccordo della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

VISTA la nota prot. n. 846 del 10 gennaio 2023, con cui i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento sono stati delegati ad adottare i provvedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione nelle materie di competenza;

VISTA la nota prot. n. 13293 del 17 gennaio 2023, assunta al protocollo n. 1996 di questo Dipartimento in data 17 gennaio 2024, con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha trasmesso l’istanza di riconoscimento per la produzione di mangimi, ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, art.10, comma 1, lettera c, dello stabilimento della ditta “BIONAP S.R.L.”, con sede legale e operativa in CONTRADA Fureria snc, 95032 Belpasso (CT), P.Iva 03325100877, legale rappresentante Bellone Calogero Mario nato a XXXXXXXX il XXXXX, C.F.: XXXXXXXX;

VISTO il verbale di ispezione prot. 1506/RV del 07 novembre 2023 con cui il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha espresso parere favorevole al rilascio del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, art.10, comma 1, lettera c) *fabbricazione per conto terzi e/o immissione in commercio*, per lo stabilimento per la produzione di mangimi della ditta “BIONAP S.R.L.”, con sede legale e operativa in contrada Fureria snc, 95032 Belpasso (CT);

VISTA la richiesta inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 24 gennaio 2024; CONSIDERATO che, essendo trascorsi trenta giorni dalla richiesta inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, si può procedere in assenza di riscontro all’emissione del provvedimento sotto condizione risolutiva a norma del comma 4, dell’articolo 88 del decreto legislativo n. 159 del 2011, fatte salve le facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni dovessero successivamente risultare ostative;

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere al riconoscimento dello stabilimento sopra richiamato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del Regolamento CE 183/2005;

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti, ed ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento per la produzione di mangimi della ditta “BIONAP S.R.L.”, con sede legale e operativa in contrada Fureria snc, 95032 Belpasso (CT), P.Iva 03325100877, legale rappresentante Bellone Calogero Mario nato a XXXX il XXXXX, C.F.: XXXXXXXX, è riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, art.10, comma 1, lettera c) per la *fabbricazione per conto terzi e/o immissione in commercio*.

Articolo 2

Allo stabilimento viene attribuito il numero di riconoscimento **αIT000029CT**.

Articolo 3

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile nonché le procedure e le attività di autocontrollo dovranno avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

L'efficacia del presente atto di riconoscimento resta subordinata nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dall'impresa BIONAP S.R.L.

Articolo 5

Il presente Decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per la notifica alla ditta interessata

Palermo 27/02/2024

F.to*

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Pietro Schembri)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993